



AGENS

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi

Roma, 22 gennaio 2021
Prot. n. 009/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: DPCM 14 gennaio 2021 – Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 14 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Restano immutate le misure in materia di trasporto pubblico di linea, pertanto “ [...] *le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché' delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15”* (art. 11, comma 1).

Coefficiente riempimento mezzi pubblici

Resta altresì confermata la disposizione secondo cui “*a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione di trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento*” e “*che detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti*” (art. 1, comma 10, lett. mm).



Attività didattica

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado *“adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica [...], in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”* (art. 1, comma 10, lett.s).

Rimane ferma l'istituzione presso ciascuna prefettura – UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente, di *“[...] un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”* (art. 1, comma 10, lett.s).

Al tavolo partecipano:

1. il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana;
2. gli altri sindaci eventualmente interessati;
3. i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione;
4. i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale.

Come già precedentemente disposto, al termine dei lavori il prefetto redige un documento operativo *“sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza”*. Qualora le misure non siano assunte nel termine indicato, il prefetto ne dà comunicazione al Presidente della regione che adotta *“una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera”* (art. 1, comma 10, lett. s).

Spostamenti

“Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Ai



sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi” (art. 1, comma 3).

Inoltre, sempre secondo quanto previsto dall'art. 1 del DL. 2/2021, “[...] dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione” (art. 1, comma 4).

Regioni in area bianca

Con ordinanza del Ministro della salute “[...] *sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti [...]*” (art. 1, comma 11). All'interno di tali aree non si applicano le misure di contenimento del contagio previste dall'art. 1 del DPCM relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate; si applicano le misure anti contagio previste dal decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati.

Corsi di formazione

Restano inoltre confermate le disposizioni sui corsi di formazione; conseguentemente detti corsi possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal MIT. “[...] *Sono altresì consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto [...]*” (art. 1, comma 10, lett. s).

Il decreto reca ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate:



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

- da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (art. 2);
- da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (art. 3).

Le disposizioni del decreto in oggetto si applicano dal 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Il provvedimento è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali aggiornamenti, si porgono i più cordiali saluti.

p. AGENS